



Fondazione collettiva Swiss Life Invest, Zurigo
(fondazione)

Disposizioni relative alla liquidazione parziale

Entrata in vigore: 18 novembre 2015

Indice

Art. 1 Basi	3
1 - Diritto a fondi liberi, accantonamenti e riserve di perequazione	
2 - Condizioni per la liquidazione parziale	
Art. 2 Calcolo dell'ammontare dei fondi liberi, degli accantonamenti e delle riserve di perequazione; risp. del disavanzo / giorno determinante	3
1 - Calcolo dei fondi liberi, degli accantonamenti e delle riserve di perequazione risp. del disavanzo	
2 - Giorno determinante della liquidazione parziale	
3 - Bilancio determinante	
4 - Costi	
5 - Chiave di ripartizione	
Art. 3 Diritto della persona assicurata nell'ambito della liquidazione parziale in caso di uscita individuale	3
Art. 4 Diritto della persona assicurata nell'ambito della liquidazione parziale in caso di uscita collettiva	3
1 - Fondi liberi	
2 - Accantonamenti	
3 - Riserve di perequazione	
4 - Nessun diritto ad accantonamenti e a riserve di perequazione	
Art. 5 Disavanzo tecnico	4
1 - Calcolo e ripartizione	
2 - Persone assicurate uscite	
3 - Persone assicurate rimanenti	
Art. 6 Responsabilità	4
Art. 7 Informazione; opposizione e ricorso	4
1 - Informazione delle persone assicurate	
2 - Possibilità d'opposizione e di ricorso	
Art. 8 Entrata in vigore	4

Art. 1 Basi

1- Diritto a fondi liberi, accantonamenti e riserve di perequazione

In caso di liquidazione parziale di un'opera di previdenza o della fondazione le persone assicurate uscenti hanno un diritto individuale o collettivo a una parte degli accantonamenti e delle riserve di perequazione come anche dei fondi liberi eventualmente disponibili. In presenza di un disavanzo, le prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate uscenti vengono ridotte.

2- Condizioni per la liquidazione parziale

Liquidazione parziale a livello di fondazione:

Le premesse a livello di fondazione sono adempite:

- se il portafoglio delle persone assicurate attive si riduce di oltre il 5% entro un anno oppure
- se i capitali di previdenza delle persone assicurate attive si riducono entro un anno di almeno il 10% a causa dell'avvenuta uscita oppure
- in caso di scioglimento di un contratto di adesione.

Liquidazione parziale a livello di opera di previdenza:

Le premesse a livello di opera di previdenza sono adempite:

- se l'effettivo del personale di un'impresa assicurata presso la fondazione, o la somma dei capitali di previdenza delle persone assicurate attive, a causa dell'avvenuta uscita entro un anno, si riduce nella seguente misura per altri motivi che sia non la ristrutturazione:
 - di almeno 2 dipendenti o il 25% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa fino a 5 dipendenti
 - di almeno 3 dipendenti o il 20% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa da 6 a 10 dipendenti
 - di almeno 4 dipendenti o il 15% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa da 11 a 25 dipendenti
 - di almeno 5 dipendenti o il 10% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa da 26 a 50 dipendenti
 - di almeno il 10% dei dipendenti o il 10% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa con oltre 50 dipendenti
- se in caso di ristrutturazione dell'impresa l'effettivo del personale assicurato o la somma dei capitali di previdenza delle persone assicurate attive, a causa dell'avvenuta uscita entro un anno, si riduce nella seguente misura:
 - di almeno 2 dipendenti o il 20% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa fino a 5 dipendenti
 - di almeno 3 dipendenti o il 15% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa da 6 a 10 dipendenti
 - di almeno 4 dipendenti o il 10% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa da 11 a 25 dipendenti
 - di almeno 5 dipendenti o il 5% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa da 26 a 100 dipendenti
 - di almeno il 5% dei dipendenti o il 5% dei capitali di previdenza in caso di un'impresa con oltre 100 dipendenti
- in caso di scioglimento del contratto di adesione.

Art. 2 Calcolo dell'ammontare dei fondi liberi, degli accantonamenti e delle riserve di perequazione; risp. del disavanzo / giorno determinante

1- Calcolo dei fondi liberi, degli accantonamenti e delle riserve di perequazione risp. del disavanzo

Il calcolo dei fondi liberi risp. del disavanzo ai sensi dell'art. 44 OPP 2 è regolato dal bilancio attuariale e dal

bilancio commerciale secondo Swiss GAAP RPC 26 al giorno determinante della liquidazione parziale.

Gli accantonamenti necessari per i rischi attuariali e altri rischi, eventuali accantonamenti supplementari (continuità) nonché le riserve di perequazione necessarie vengono costituiti in base ai regolamenti determinanti e alle presenti disposizioni.

2- Giorno determinante della liquidazione parziale

Il giorno determinante della liquidazione parziale è stato così fissato:

- in caso di riduzione dell'effettivo del personale o di ristrutturazione:
 - il momento della conclusione della riduzione del personale, al più tardi un anno dopo l'inizio di tale riduzione. Se il piano di riduzione prevede un termine più lungo o più breve, questo termine è determinante.
- in caso di scioglimento del contratto di adesione:
 - il momento dello scioglimento

3- Bilancio determinante

Se il giorno determinante della liquidazione parziale è il 31 dicembre, per il calcolo della situazione finanziaria effettiva sono determinanti i bilanci attuariali e i bilanci commerciali allestiti per tale data. Se il giorno determinante della liquidazione parziale non è il 31 dicembre, ci si basa sull'ultimo bilancio commerciale dell'anno precedente.

Se, tra il giorno determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi, l'attivo e il passivo determinanti registrano variazioni di oltre il 10%, i fondi liberi da trasferire vengono adeguati di conseguenza. Lo stesso vale per i diritti collettivi ad accantonamenti e riserve di perequazione.

4- Costi

I costi per finanziare il processo di liquidazione parziale sono a carico dell'opera di previdenza.

5- Chiave di ripartizione

L'aver di vecchiaia risp. le prestazioni di libero passaggio degli assicurati costituiscono le basi per la chiave di ripartizione.

Art. 3 Diritto della persona assicurata nell'ambito della liquidazione parziale in caso di uscita individuale

Se sussistono le premesse per una liquidazione parziale, in caso di uscita individuale sorge un diritto individuale a fondi liberi.

Art. 4 Diritto della persona assicurata nell'ambito della liquidazione parziale in caso di uscita collettiva

Sussiste un diritto collettivo se almeno cinque persone lasciano l'opera di previdenza e passano insieme a un altro istituto di previdenza. Se sussistono le premesse per una liquidazione parziale, in caso di uscite collettive oltre alla prestazione di libero passaggio regolamentare esiste un diritto alle seguenti quote patrimoniali.

1- Fondi liberi

Se sussistono le premesse per una liquidazione parziale, in caso di uscite collettive sorge un diritto individuale o collettivo a una quota ai fondi liberi. Si tiene conto del contributo versato dal collettivo uscente.

I fondi liberi disponibili dell'opera di previdenza vengono ripartiti fra le persone uscite o che escono dall'opera di previdenza e quelle che vi rimangono in proporzione della somma

degli averi di vecchiaia risp. delle prestazioni di libero passaggio.

Nel caso delle persone assicurate non uscenti dalla fondazione, risp. dall'opera di previdenza, i fondi liberi rimangono presso la fondazione, risp. l'opera di previdenza.

2- Accantonamenti

In caso di uscita collettiva, sussiste un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti, se ve ne sono. Il diritto, tuttavia, sussiste solo nella misura in cui vengono trasferiti rischi attuariali. Si tiene conto del contributo versato dal collettivo uscente per la costituzione degli accantonamenti.

3- Riserve di perequazione

In caso di uscita collettiva, sussiste un diritto collettivo proporzionale alle riserve di perequazione, se ve ne sono. Il diritto a riserve di perequazione è proporzionale al diritto all'aver di vecchiaia risp. della prestazione di libero passaggio. Si tiene conto del contributo versato dal collettivo uscente per la costituzione delle riserve di perequazione

4- Nessun diritto ad accantonamenti e a riserve di perequazione

Il diritto collettivo ad accantonamenti e riserve di perequazione non sussiste, se la liquidazione parziale è riconducibile al gruppo che esce collettivamente.

Art. 5 Disavanzo tecnico

1- Calcolo e ripartizione

Il disavanzo tecnico viene calcolato al giorno determinante della liquidazione parziale.

La ripartizione del disavanzo tecnico fra le persone assicurate che rimangono presso la fondazione o l'opera di previdenza, e quelle che ne escono o che ne sono già uscite, avviene proporzionalmente alla somma degli averi di vecchiaia risp. delle prestazioni di libero passaggio.

2- Persone assicurate uscite

Un disavanzo tecnico viene attribuito individualmente alle persone assicurate uscenti o già uscite. Esso viene dedotto dalla prestazione di libero passaggio.

Se la prestazione di libero passaggio non decurtata è già stata versata, la persona assicurata è tenuta a rimborsare alla fondazione, risp. all'opera di previdenza l'importo versato in eccesso.

3- Persone assicurate rimanenti

Nel caso delle persone assicurate rimanenti, il disavanzo tecnico viene lasciato nella fondazione.

Art. 6 Responsabilità

Il datore di lavoro, risp. la commissione amministrativa, deve comunicare tempestivamente alla fondazione quanto segue:

- la riduzione dell'effettivo del personale, risp. la ristrutturazione dell'impresa che può determinare la liquidazione parziale
- tutti i dati rilevanti in relazione a una liquidazione parziale.

La commissione amministrativa delega l'attuazione della liquidazione parziale alla fondazione, compito che quest'ultima assume a nome della commissione amministrativa e per conto dell'opera di previdenza.

Art. 7 Informazione; opposizione e ricorso

1- Informazione delle persone assicurate

La fondazione informa tutte le persone assicurate toccate, inclusi i beneficiari di rendite, in particolare in merito alle seguenti circostanze:

- presenza di una liquidazione parziale secondo queste disposizioni
- importo totale dei fondi liberi, risp. il disavanzo tecnico da distribuire
- chiave di ripartizione
- ammontare dell'importo parziale che giunge loro individualmente, risp. dell'importo collettivo ai fondi liberi, eventualmente agli accantonamenti e alle riserve di perequazione.

2- Possibilità d'opposizione e di ricorso

Le persone assicurate hanno la possibilità di presentare opposizione scritta presso la fondazione entro 30 giorni dall'inoltro dell'informazione. La fondazione prende posizione in merito. Le persone assicurate hanno il diritto di far verificare, mediante opposizione scritta, le premesse, la procedura relativa alla liquidazione parziale nonché il piano di previdenza, presso l'autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dall'inoltro della presa di posizione della fondazione.

Il diritto a fondi attribuiti individualmente o al trasferimento dell'importo collettivo sorge solo dopo che il termine d'opposizione è trascorso inutilizzato o, in caso di ricorso, dopo che il disbrigo della procedura di un eventuale ricorso è passato in giudicato.

Art. 8 Entrata in vigore

Queste disposizioni entrano in vigore, previa approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, su decisione del consiglio di fondazione e sostituiscono il regolamento di liquidazione parziale del 13 agosto 2012.

Le disposizioni possono essere modificate in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione d'intesa con l'autorità di vigilanza. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.